

TI_GERICHTE 31.2017.13 vom 9. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2017.13

FR: TI_GERICHTE 31.2017.13 du 9 février 2018

IT: TI_GERICHTE 31.2017.13 del 9 febbraio 2018

Regeste

La cassa ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato versamento dei contributi sociali all'amministratore unico della società. Le allegazioni del ricorrente non permettono di modificare il provvedimento amministrativo. Conferma della decisione

Erwägungen

E. 24

aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all'iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell'assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4). Anche se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l'invio al presidente del consiglio d'amministrazione o all'amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA

E. 25

novembre 1999 nella causa S.C. e E. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14 ottobre 2002). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento dell'uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008). Se dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l'amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in "Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244). 2.9.2. Nella fattispecie, il ricorrente adduce di aver inoltrato le proprie dimissioni in data 28 novembre 2013 al proprietario della società, signor _____, il quale tuttavia non le avrebbe accettate, ma respinte più volte (doc. 2). Di principio le dimissioni vanno indirizzate all'assemblea generale, quindi agli azionisti. Tuttavia, come anticipato al considerando che precede, le dimissioni dalla carica formale di amministratore unico non devono sottostare né all'approvazione dell'assemblea degli

azionisti, né a quella di un singolo azionista di maggioranza per poter porre in essere i relativi effetti. L'amministratore unico che intende dimettersi immediatamente può farlo scrivendo direttamente alla società (STCA del 14 ottobre 2002, STCA del 27 novembre 2003). Il TFA in una sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa F., H 97/85 + 104/85, pubblicata in DTF 112 V 4-5, ha precisato: " A.- Die A. AG, Zürich, gründete Ende 1981/anfangs 1982 in Mehreren Kantonen 11 Tochtergesellschaften, deren gesamtes Aktienkapital von jeweils Fr. 50'000.- sie übernahm. Ferner wurde die Firma B. AG, Zürich, von der A. AG übernommen, zu den neu gegründeten Gesellschaften gehörte auch die M. AG Basel, welche sich vorwiegend mit der Vermittlung und Rekrutierung von Temporärpersonal befasste. Mit "Treuhandvertrag" vom 1. Januar 1982 setzte die A. AG S. F. als einzigen Verwaltungsrat der M. AG Basel ein und übertrug ihm treuhänderisch Aktion der Gesellschaft im Wert von Fr. 48'000.-. Nachdem S. F. in der Folge Kenntnis von der misslichen finanziellen Situation der Gesellschaft erhalten hatte, teilte er der A. AG am 6. September 1982 mit, dass er sein Mandat als einziger Verwaltungsrat der M. AG Basel per sofort niederlege. Die entsprechende Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgte indes erst am 22. Februar 1983. (...) c) Der Beschwerdeführer hat der Firma A. Holding AG mit Schreiben vom 6. September 1982 erklärt, dass er sein Mandat als Verwaltungsrat der Firma M. AG per sofort niederlege. Mit dieser - an sich unbestrittenermassen korrekt erklärten - Demission trat die Beendigung des Amtes als Verwaltungsrat ein, und zwar mit sofortiger Wirkung (BÜRGI, Zürcher Kommentar, N. 8 zu Art. 705 OR ; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 226 f.; SCHUCANY, Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., N. 2 zu Art. 705 OR ; PATRY, Précis du droit Suisse des Sociétés, vol. II, S. 250 ; BGE 104 Ib 323 Erw. 2b). Eine faktische Fortsetzung des Mandats über den genannten Zeitpunkt hinaus mit der Möglichkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft noch massgeblich zu beeinflussen, ist trotz der Vollmächterteilung vom 1. November 1982 bzw. des Schreibens vom 2. Dezember 1982 zu verneinen. Es erscheint nämlich als glaubhaft, dass der Beschwerdeführer gewisse Handlungen nur noch zur Liquidation seines Mandats im Sinne der Erfüllung einer Sorgfaltspflicht vornahm, weil die Aktiengesellschaft infolge der fristlosen Demission ihres einzigen Verwaltungsrates formell handlungsunfähig wurde. Wenn sich der Beschwerdeführer zu diesen Handlungen - sei es zu Recht oder zu Unrecht - berechtigt oder verpflichtet fühlte, so kann daraus nicht abgeleitet werden, er habe seine Demission vorläufig suspendiert. Dies muss vorliegend um so mehr gelten, als er bereits im Schreiben vom 6. September 1982 um die entsprechende Publikation im Handelsregister ersucht hatte und in der Folge wiederholt und unwidersprochen geltend machte, die Löschung des Eintrages sei durch die Verantwortlichen der Firma A. Holding AG hinausgezögert worden (vgl. hiezu FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Aktienrecht, 2. Aufl., S. 171 N. 23 ; BGE 104 Ib 324 f. Erw. 2b und 3b). Bei diesen Gegebenheiten kann entgegen der Meinung von Verwaltung und Vorinstanz nicht auf die Löschung des Eintrags im Handelsregister abgestellt werden. Als massgebender Zeitpunkt des effektiven Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat muss vielmehr der 6. September 1982 betrachtet werden". Per quanto attiene alla convocazione dell'assemblea generale, i primi due capoversi dell'art. 699 CO prevedono quanto segue: " 1 L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione e, quando occorra, dall'ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. 2 L'assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie." Per la

forma della convocazione, l'art. 700 cpv. 1 CO stabilisce: " 1 La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza." Nella fattispecie, RI 1 non ha compiuto alcun atto seriamente finalizzato a dimissionare efficacemente dalla società. Innanzitutto egli si è limitato a presentare le dimissioni unicamente all'azionista e non alla società (doc. 2). In effetti, non figura agli atti una qualsivoglia conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della società destinataria rispettivamente dell'assemblea dei soci (cfr. la giurisprudenza al consid. 2.9.1). Si ricorda in proposito che per la giurisprudenza la dichiarazione di dimissione da membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, quale atto formatore risolutivo e ricettizio (Wernli, in: Commentario basilese, 2a ed., n. 5 all'art. 711 CO), esplica i suoi effetti nel momento in cui giunge nella sfera d'influenza del destinatario (DTF 113 II 259; cfr. STFA H 93/01 del 27 gennaio 2003). D'altra parte, egli, oltre ad aver avuto, come detto, la possibilità (inutilizzata in casu) di presentare le proprie dimissioni inviandole direttamente alla società, in base alla legge avrebbe potuto indire un'assemblea straordinaria in tempi brevi (20 giorni) e, qualora non si fosse presentato nessuno, verbalizzare che l'assemblea generale era risultata deserta. Sulla base di tale verbale dell'assemblea generale (seppur deserta) e della lettera di dimissioni, il ricorrente avrebbe potuto provvedere anche alla cancellazione a RC (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03, consid. 5.4; STCA del 27 novembre 2003, 31.2003.2). Il TFA ha più volte confermato che l'amministratore impedito ad esercitare un controllo sul pagamento dei contributi e constatato il loro non pagamento, deve agire tempestivamente, e nel caso che la situazione non cambi dimettersi immediatamente (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Nella fattispecie, è proprio ciò che in casu RI 1 non ha fatto, rilevato peraltro che in occasione dell'interrogatorio del 13 aprile 2016 di fronte agli organi dell'UF egli ha affermato che un'assemblea generale della società si era tenuta nel gennaio 2014 (doc. H): in questa occasione egli avrebbe dunque avuto la possibilità di sottoporre le sue dimissioni all'assemblea della società e, quindi, se del caso procedere a chiedere la sua cancellazione all'Ufficio RC. In proposito sia peraltro ricordato che, per una regola generale, l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa). In realtà dallo scritto della società del 13 gennaio 2014, sottoscritto dall'azionista _____, che ha fatto immediatamente seguito alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013 del ricorrente all'azionista, si evince come la società gli avesse richiesto di continuare a " ricoprire ", almeno per un breve periodo, " la carica di amministratore unico " della società (doc. 2). Egli ha indiscutibilmente accettato tale proposta, prova ne sia, innanzitutto, che ha firmato " per ricevuta, accordo e accettazione" tale scritto, revocando in tal modo di fatto la lettera di dimissioni del 28 novembre 2013. Ciò detto, e non avendo appunto né il ricorrente né la società, provveduto a richiedere la cancellazione dell'iscrizione dal Registro di Commercio, a ragione l'amministrazione ha concluso che l'insorgente ha cessato di ricoprire la carica di amministratore unico solo con le successive dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B). In conclusione, secondo questo Tribunale l'assicurato (cui incombe il relativo onere; cfr. STCA del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008) non è riuscito a apportare la prova di aver validamente presentato delle dimissioni idonee a portare all'estinzione effettiva del mandato quale amministratore unico in data precedente alle dimissioni del dicembre 2015. Né, come meglio vedremo al considerando che segue, ha in qualche modo comprovato di aver, prima di questa data, cessato di espletare mansioni quale amministratore. In realtà pare

vero il contrario e cioè che egli abbia mantenuto ancora per lungo tempo le facoltà di controllo sull'attività della ditta che derivano per legge dalla carica di amministratore unico e questo malgrado egli adduca (ma non comprovi) di non aver più avuto, da un non ben precisato momento, accesso ai documenti sociali (doc. I). Del resto, se egli avesse veramente ritenuto le sue dimissioni effettive nel novembre 2013, non solo avrebbe verificato la cancellazione dal Registro di Commercio, e, qualora la cancellazione fosse stata omessa, vi avrebbe proceduto in tempi brevi motu proprio, ma sarebbe stato pure consapevole che con esse egli avrebbe perso automaticamente la facoltà di rappresentare la società (art. 717-719 CO). Ciò gli avrebbe anche impedito di presentare, nel gennaio 2015, regolarmente la dichiarazione dei salari del 2014 (doc. C) o, come da lui addotto, di vendere " un asset in _____ " nel dicembre 2013, ossia successivamente alla lettera di dimissioni del 28 novembre 2013, e di versare gli stipendi ai dipendenti (cfr. doc. 2).

D'altro canto si rileva che l'effettiva radiazione del ricorrente a Registro di Commercio è avvenuta il 19/21 gennaio 2016 e, quindi, sollecitamente subito dopo l'invio della seconda lettera di dimissioni del 18 dicembre 2015 (doc. B). Ora, è legittimo ipotizzare che pari sollecitudine sarebbe verosimilmente stata adoperata nell'ipotesi in cui le dimissioni dell'insorgente fossero pervenute in data precedente. Con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 e 115 V 142) bisogna quindi concludere che l'insorgente deve essere considerato dimissionario soltanto nel dicembre 2015. Egli è pertanto responsabile dei contributi esigibili e rimasti impagati dalla FA 1 sino a questa data. 2.10. Ma anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, voler considerare le dimissioni del ricorrente del 28 novembre 2013, va detto che la sua responsabilità sarebbe comunque data. Come è già stato ricordato sopra, in ogni modo se dopo le dimissioni, rispettivamente la revoca, l'amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in "Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244). Occorre in effetti ricordare che la giurisprudenza non limita la responsabilità agli organi formali, ma anche a quelle persone che prendono le decisioni che competono a tali organi o curano l'andamento degli affari e determinano la formazione della volontà della società (DTF 128 III 30 consid. 3a; STFA del 15 giugno 2004 nella causa C., G. e U., H 318/03 H 320-21/03, consid. 5; STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 7.3; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.3; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L., H. 51/00, consid. 6a; DTF 114 V 214; Nussbaumer, "Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; Nussbauer: Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, tesi, Winterthur 1989, pag. 16), vale a dire persone che, pur non essendo designate quale organo della SA, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988, pag. 631; RCC 1989, pag. 180). Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo

impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (cfr. 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3). Nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell'obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E. W., a proposito di una procuratrice). A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P. Z., L. B. e J. A. B., H 10+45/01, consid. 7.1.; STFA del 4 aprile 2002 nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 4a; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C., G.P, F.F., H 115/00 + 132/00; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L. , H. 51/00, consid. 6a). Ritornando al caso in esame, egli ha innanzitutto affermato di aver provveduto a “ vendere un asset in _____ ” nel dicembre 2013, “ ricavandone finanze che mi hanno permesso di poter pagare tutti gli stipendi (...), gli oneri sociali tutti (...)” (doc. 2). Risulta inoltre dagli atti che il ricorrente in data 8 gennaio 2015 ha compilato e sottoscritto la distinta dei salari relativa all'anno 2014, nella quale anch'egli era dichiarato come salariato per il periodo da gennaio a dicembre e per un ammontare complessivo di fr. 180'000.- (doc. C). Ha pure provveduto nuovamente a personalmente compilare il 15 giugno 2016 la distinta salari della FA 1 per il periodo, successivo al fallimento, da gennaio a maggio 2016 (doc. I, L). Come evidenziato dall'amministrazione inoltre è stato il ricorrente a rivendicare per se medesimo all'Ufficio fallimenti un ammontare salariale per l'attività come amministratore unico di fr. 180'000.- per l'anno 2014 (doc. D), cifra che del resto corrisponde a quella da lui incassata negli anni dal 2010 al 2013 durante i quali ha esercitato pienamente ed in modo incontestato la funzione di amministratore unico della società (cfr. estratto del conto individuale allegato, doc. E). L'amministrazione ha inoltre fatto notare che il ricorrente ha dichiarato nell'ambito di una domanda di affiliazione nella categoria degli indipendenti, del 28 ottobre 2016, di aver continuato a svolgere l'attività, non retribuita, di amministratore unico della FA 1, anche dopo il 28 novembre 2013 (doc. F1 e 2). Anche il fatto, da lui addotto, di aver cercato di trovare dei possibili acquirenti per la FA 1, precisando peraltro nella sua opposizione di aver cercato di collaborare con i legali dell'azionista signor _____ nell'ambito della definizione delle condizioni della chiusura della società essendo egli a conoscenza del valore dei beni societari su suolo svizzero, sostanzia quanto affermato dall'amministrazione e cioè che l'interessato ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni del 28 novembre 2013. Tale conclusione merita ulteriore conferma anche considerando il ruolo assunto dal ricorrente in occasione delle procedure d'incasso forzate messe in atto dalla Cassa. In effetti egli ha dichiarato all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in occasione dell'allestimento degli attestati di carenza beni emessi in data 5 aprile 2016, che la società non possedeva alcun bene da sottoporre a pignoramento. (doc. G1,2,3). Tale presa di posizione non fa che comprovare che il ricorrente fosse a conoscenza della situazione patrimoniale della società ancora più di due anni dopo le asserite prime dimissioni del 28 novembre 2013. Ma anche dopo l'apertura del fallimento l'interessato ha presenziato, il 13 aprile 2016, all'interrogatorio presso l'Ufficio fallimenti di _____ (doc. H). Appare quindi chiaro che, come allegato dalla Cassa, l'interessato ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della società anche successivamente alla prima lettera di dimissioni consegnata il 28 novembre 2013 In queste

circostanze, dunque, la Cassa ha rettammente considerato che qualora anche si volesse, per ipotesi, considerare il ricorrente dimissionario dal novembre 2013, la sua ulteriore responsabilità sarebbe in ogni modo data quale organo di fatto della fallita. A lui spettava dunque la competenza e l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri sociali, ove peraltro si osservi che egli era ben consapevole di tale obbligo e delle conseguenze di un mancato pagamento dei contributi riportate al considerando precedente. Ne discende che l'assicurato deve essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1 divenuti esigibili prime delle dimissioni inoltrate in data 18 dicembre 2015.

2.11. Per quanto riguarda l'ammontare del danno di cui deve rispondere l'insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato - sulla base delle distinte salariali presentate dalla società (doc. C) - e quantificato la pretesa in fr. 25'636.15, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2014 e 2015 (quest'ultimo sino al mese di novembre). Come già esposto al consid. 2.2, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi, oltre che incontestato, esente da critiche e come tale va ammesso. In conclusione RI 1, quale ex amministratore unico, non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di CHF 25'636.15 riferito agli anni 2014 e 2015, quest'ultimo sino al mese di novembre. Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso dev'essere respinto.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).